

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5655 del 30/10/2023
Oggetto	PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DEL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE E SOTTERRANEA AD USO CONSUMO UMANO NEI COMUNI DI CATTOLICA, RICCIONE, SAN GIOVANNI IN MARIGNANO, MISANO ADRIATICO, PRATICA (DG06A0002), NEI COMUNI DI RIMINI, BELLARIA, SANTARCANGELO, PRATICA (DG06A0003), NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA LOC. VALGIANNA, PRATICA (FCPPA3261) E DEL SUBENTRO NELLE ISTANZE DI CONCESSIONE/RINNOVO DELLE PRATICHE CODICI: FCPPA0220, FCPPA0133, FCPPA0145 FCPPA0155, FCPPA0136, FCPPA3171, FCPPA3179,FCPPA0162, BO00A0859, BO00A0860, FCPPA3229, FC06A0041, FCPPA3272, FC04A0031, FCPPA3197, FC00A0016, FC00A0012, FC00A0014, FC00A0013, FC07A0519, FC07A0092, FCPPA4402, FCPPA3592, FCPPA3593, FCPPA3594.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5854 del 30/10/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la D.G.R. n. 1622/2015; la d.G.R. 2102/2013 sulla durata delle concessioni ad uso idroelettrico;

- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice";
- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana";
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- la d.G.R. n. 1793 del 09/10/2008 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico"
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che:

- con determinazione n. 3975 del 29/08/2019 è stata assentita a Atersir la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea da esercitarsi mediante n. 73 pozzi di cui 67 organizzati in 10 centri idrici e 6 pozzi singoli, nei Comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna (RN), per uso consumo umano (cod. pratica DG06A0003), con scadenza al 31/12/2048;
- con determinazione n. 3116 del 28/06/2019 è stata assentita a Atersir la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea da esercitarsi mediante n. 29 pozzi, nei Comuni di

Cattolica, Riccione, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico (RN), per uso consumo umano (cod. pratica DG06A0002), con scadenza al 31/12/2048;

- con determinazione n. 2852 del 19/06/2020 è stata assentita a Atersir la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal fosso dei Lupi e dal Fosso del Doccino, Comune di Bagno di Romagna (FC), località Valgianna per uso consumo umano (cod. pratica FCPPA3261), con scadenza al 31/12/2049;

PRESO ATTO che:

- con domanda PG/2022/0016887 del 02/02/2022 presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. c.f. 00337870406, ha richiesto il cambio di titolarità delle sopracitate concessioni, e cioè:
 - DET-AMB-2019-3975 del 29/08/2019 codice pratica DG06A0003;
 - DET-AMB-2019-3116 del 28/06/2019 codice pratica DG06A0002;
 - DET-AMB-2020-2852 del 19/06/2020 codice pratica FCPPA3261;

PRESO INOLTRE ATTO che con la medesima istanza di cui al punto precedente è stato richiesto il subentro nelle istanze di concessione/rinnovo presentate da Ato FC c.f. 92047880403 e da Atersir c.f. 91342750378 di seguito elencate:

Protocollo	data protocollo	richiedente	cod. pratica
PG/2015/0892893	30/12/2015	Atersir	FCPPA0220, FCPPA0133, FCPPA0145 FCPPA0155
PG/2015/0880491	18/12/2015	Atersir	FCPPA0136, FCPPA3171, FCPPA3179,FCPPA0162
PG/891	20/12/2006	Ato RA	BO00A0859, BO00A0860
PG/2011/0067414	15/03/2011	Ato FC	FCPPA3229
Prot. 4630	08/01/2007	Ato FC	FC06A0041
PG/2007/4620	08/01/2007	Ato FC	FCPPA3272

Prot. 4641	08/01/2007	Ato FC	FC04A0031
PG/2012/1656	03/01/2012	Ato FC	FCPPA3197
Prot. 4599	08/01/2007	Ato FC	FC00A0016, FC00A0012, FC00A0014, FC00A0013
Prot. 2008/23405	24/01/2008	Ato FC	FC07A0519
Prot. 2008/0023499	24/01/2008	Ato FC	FC07A0092
Prot. 2000/6318	20/07/2000	Ato FC	FCPPA4402
-	-	Ato FC	FCPPA3592
-	-	Ato FC	FCPPA3593
-	-	Ato FC	FCPPA3594

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento per cambio di titolarità e per il subentro nei procedimenti pendenti ai sensi del r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;
- per le concessioni oggetto di subentro gli adempimenti amministrativi saranno trattati nelle singole istruttorie di rilascio o di rinnovo;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2023, e che risultano in regola le annualità pregresse;
- ha costituito, per le concessioni oggetto di cambio di titolarità, in data 23/10/2023 i depositi cauzionali pari a:
 - 51.021,13 euro per la concessione codice pratica DG06A0003;
 - 8.373,33 euro per la concessione codice pratica DG06A0002;

– 407,52 euro per la concessione cod. pratica FCPPA3261;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al cambio di titolarità e al subentro nelle istanze di rinnovo e di concessioni elencate in precedenza;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. c.f. 00337870406, il cambio di titolarità delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica per uso consumo umano di seguito elencate:
 - concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da esercitarsi mediante n. 73 pozzi di cui 67 organizzati in 10 centri idrici e 6 pozzi singoli, nei Comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna (RN), rilasciata ad Atersir con det. n. 3975 del 29/08/2019, con scadenza al 31/12/2048 (cod. pratica DG06A0003);
 - concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da esercitarsi mediante n. 29 pozzi, nei Comuni di Cattolica, Riccione, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico (RN), rilasciata ad Atersir con det. n. 3116 del 28/06/2019, con scadenza al 31/12/2048 (cod. pratica DG06A0002);
 - concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale dal fosso dei Lupi e dal Fosso del Doccino, Comune di Bagno di Romagna (FC), località Valgianna, rilasciata ad Atersir con det. n. 2852 del 19/06/2020, con scadenza al 31/12/2049 (cod. pratica FCPPA3261);
2. di confermare le scadenze dei titoli concessori come stabilite nelle suddette determinazioni;
3. di approvare i disciplinari di concessione allegati al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritti per accettazione dalla concessionaria in data 19/10/2023;
4. di dare atto che l'importo del canone come aggiornato ai sensi di legge risulta pari per l'anno 2023 a:

- 51.021,13 euro per la concessione codice pratica DG06A0003;
 - 8.373,33 euro per la concessione codice pratica DG06A0002;
 - 407,52 euro per la concessione cod. pratica FCPPA3261;
5. di dare atto che il deposito cauzionale è stato costituito nella misura di:
- 51.021,13 euro per la concessione codice pratica DG06A0003;
 - 8.373,33 euro per la concessione codice pratica DG06A0002;
 - 407,52 euro per la concessione cod. pratica FCPPA3261;
6. di assentire il subentro di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. c.f. 00337870406, nelle istanze di concessione richiamate nella tabella seguente:

Protocollo	data protocollo	richiedente	cod. pratica
PG/2015/0892893	30/12/2015	Atersir	FCPPA0220, FCPPA0133, FCPPA0145 FCPPA0155
PG/2015/0880491	18/12/2015	Atersir	FCPPA0136, FCPPA3171, FCPPA3179,FCPPA0162
PG/891	20/12/2006	Ato RA	BO00A0859, BO00A0860
PG/2011/0067414	15/03/2011	Ato FC	FCPPA3229
Prot. 4630	08/01/2007	Ato FC	FC06A0041
PG/2007/4620	08/01/2007	Ato FC	FCPPA3272
Prot. 4641	08/01/2007	Ato FC	FC04A0031
PG/2012/1656	03/01/2012	Ato FC	FCPPA3197
Prot. 4599	08/01/2007	Ato FC	FC00A0016, FC00A0012, FC00A0014, FC00A0013
Prot. 2008/23405	24/01/2008	Ato FC	FC07A0519
Prot. 2008/0023499	24/01/2008	Ato FC	FC07A0092
Prot. 2000/6318	20/07/2000	Ato FC	FCPPA4402
-	-	Ato FC	FCPPA3592

-	-	Ato FC	FCPPA3593
-	-	Ato FC	FCPPA3594

7. di dare atto che per le concessioni oggetto di subentro gli adempimenti amministrativi saranno trattati nelle singole istruttorie di rilascio o di rinnovo;
8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
10. di dare atto, con riferimento alle pratiche DG06A0002 - DG06A0003, che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento di cambio di titolarità entro 20 giorni dalla sua adozione, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., c.f. 00337870406 (cod. DG06A0002).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. La derivazione avviene tramite 29 pozzi ubicati nei Comuni di Cattolica, Riccione, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico, su terreni nella disponibilità all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, raggruppati in 3 campi pozzi denominati Centrale fungo Cattolica, Centrale Benevento Riccione, Centrale Misano, con le seguenti caratteristiche risultanti agli atti dell'Amministrazione e di seguito sinteticamente riportati:

		Portata [l/s]	Profondità [m]	UTM RER X	UTM RER Y	Fogli o	Mappale
Centrale fungo Cattolica	Centrale di Cattolica	20	19,20	800173	874250	6	1140
	Pellizzari	20	35,60	800170	874186	6	1140
	Badioli	10	39,00	799743	873441	6	2405
	Barogi	10	48,00	800002	873893	6	2160
	Balducci	10	22,30	800036	874056	6	138
	Vincenzetti	14	40,00	799383	873098	6	184
	V 1	10	38,00	798481	872797	5	354
	V 3	14	42,00	798721	872766	5	505
	V 4	10	36,50	798346	872663	5	509
V 6	10	39,70	798397	872902	5	1119	
Centrale Benevento Riccione	Font. 1	5	28,50	795066	876775	14	314
	Font. 2	6	25,30	795251	876511	20	163
	Font. 3	6	28,00	795264	876564	20	162
	Font. 4	5	26,75	795189	876515	20	164
	Font. 5	5	25,20	795204	876578	20	164
	Font. 7	6	28,70	795146	876609	20	160
	Agina 2	4	40,00	795918	874861	8	163
	Agina 3	20	39,70	795845	874944	8	59
	Agina 4	14	39,70	795904	875127	8	90
	Agina 5	14	45,55	795986	875608	9	26
	Agina 6	8	63,40	796088	875832	9	18
	Agina 1	15	38,00	796186	876011	9	397
	Fienile	15	30,80	797190	876175	11	2365
	Conca 7	18	32,30	798183	875190	12	52
Conca 7bis	8	34,70	798199	875147	12	52	
Centrale Misano	Bandieri	18	36,00	796873	875831	10	516
	Pennacchini	18	42,00	797163	875663	10	477

	Tintoretto	10	28,60	797397	875213	21	569
	Scuole	20	49,80	796385	875898	9	69
TOTALE		343					

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 343,00 e nel limite di volume complessivo annuo pari a mc/annui 3.700.000.
3. Il prelievo avviene dai corpi idrici 0600ER-DQ2-CCS Conoide Conca - confinato superiore e 0290ER-DQ1-CL Conoide Conca – libero.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 8.373,33 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 8.373,33 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2048.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad Arpae Direzione Tecnica – Servizio Gestione Demanio Idrico. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La

sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
10. **Verifica dell'andamento dei cloruri** – Si fa presente che, come previsto dal Rapporto Ambientale, per la verifica dell'andamento dei Cloruri sempre entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere trasmessi al Servizio Regionale competente in materia di risorsa idrica i risultati delle analisi condotte ai sensi Dlgs. 31/01 alle fonti, corredate di apposita relazione che ne evidenzii il trend. Considerato che il trend in aumento dei Cloruri può essere determinato dall'eccessivo prelievo effettuato, si raccomanda di provvedere a limitare i prelievi dai pozzi che presentano criticità per le alte concentrazioni di cloruri (al fine di

limitare il fenomeno di ingressione salina), e si evidenzia fin da ora che, qualora venga segnalato a seguito delle analisi un trend in aumento di tale composto, potrà essere disposta una revisione dei quantitativi concessi.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., c.f. 00337870406, (cod. DG06A0003)

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. La derivazione avviene tramite un campo pozzi ubicato nel comune di Rimini, Bellaria e Santarcangelo, con le seguenti caratteristiche:

Campo Pozzi	Fonte	Foglio	Mappale	Coordinata X	Coordinata Y	Portata	Profondità pozzo
Centrale Campana	Pozzo n° 1	73	1635	784971	884967	40	28,9
	Pozzo n° 3	73	194	785040	885244	40	27.8
	Pozzo n° 4	73	194	784912	885258	20	27
	Pozzo n° 50	73	194	785040	885144	40	78.2
	Pozzo n° 64	64	667	784841	885159	30	78
	Pozzo n° 65	73	1637	784651	885183	30	71
	Pozzo n° 19	72	230	783876	884932	45	75
	Pozzo n° 20	72	230	783842	884906	25	27.5
	Pozzo n° 5	64	667	784089	885301	40	31
	Pozzo n° 46	64	667	784090	885286	25	72
	Pozzo n° 47	64	1210	783828	885137	25	60
	Pozzo n° 6	64	1207	783593	885098	60	32
	Pozzo n° 36	64	1208	783576	885148	20	69
	Pozzo n° 37	64	1209	783432	885098	20	110
	Pozzo n° 7	64	658	782979	885344	60	39.5
	Pozzo n° 16	64	658	782969	885346	30	73
	Pozzo n° 39	64	658	782964	885344	30	49.3
	Pozzo n° 14	63	27 e 81	782769	885249	35	37
	Pozzo n° 15	64	954	783025	885173	20	36.4
Pozzo n° 18	64	307	783491	885475	35	41.8	
Centrale Anello Nord	Pozzo n° 9	63	33	782841	885754	60	45.5
	Pozzo n° 40	63	33	782825	885728	25	110.2
	Pozzo n° 10	63	32	782271	885700	60	42.7
	Pozzo n° 68	63	32	782445	885716	50	50

	Pozzo n° 69	63	32	782298	885703	30	53
	Pozzo n° 8	63	57	782642	885556	60	40.5
	Pozzo n° 13	56	60	782732	885789	40	45.8
Centrale XXV Marzo	Pozzo n° 38	58	1349	784325	886765	25	50
	Pozzo n° 49	58	1349	784332	886759	30	90
Centrale Raggera	Pozzo n° 30	50	54	780727	886924	25	152
	Pozzo n° 42	54	54	780777	886515	30	97
	Pozzo n° 23	45	312	885703	887473	20	37
	Pozzo n° 28	45	312	781389	887454	26	69
	Pozzo n° 48	45	312	781378	887504	30	102
	Pozzo n° 44	44	168	780503	887377	30	101,2
	Pozzo n° 45	44	140	780396	887103	50	42
	Pozzo n° 62	50	26	780795	886494	30	90
	Pozzo n° 63	50	42	780297	886428	30	85
Centrale Valdazze	Pozzo n° 33	89	140	779273	882810	20	53.6
	Pozzo n° 35	89	140	779281	882816	20	38.4
Centrale Polveriera	Pozzo n° 51	42	69	781324	885118	20	119
	Pozzo n° 52	69	42	781284	885184	20	105
	Pozzo n° 53	69	23	781480	885258	30	48,3
	Pozzo n° 54	69	46	781369	885258	25	54
	Pozzo n° 55	69	23	781483	885234	30	35
	Pozzo n° 56	69	23	781477	885244	30	69
	Pozzo n° 57	69	16	781269	885249	25	53,3
	Pozzo n° 58	69	44	781254	885273	70	33,2
	Pozzo n° 59	69	16	781254	885253	25	44
	Pozzo n° 60	69	18	781423	885183	40	34
Centrale Orsoleto	Pozzo n° 66	42	47	778542	887471	20	43,6
	Pozzo n° 67	42	50	778556	887409	35	
Centrale Santarcan gelo	Pozzo n° 1	22	44	777663	884251	25	58
	Pozzo n° 3	31	22	777521	883754	30	74
Centrale Bellaria	Pozzo n° 4	22	533	778670	891500	5	237
	Pozzo n° 6	22	162	778713	890649	10	37
	Pozzo n° 2	18	809	7785001	892486	5	105
	Pozzo n° 5	22	356	779039	891003	15	233
	Pozzo n° 7	21	71	778287	891188	20	103
	Pozzo n° 8	21	78	778222	890865	20	113
	Pozzo n° 9	21	79	778571	890691	20	116
	Pozzo n° 10	27	89	779238	890450	5	118

	Pozzo n° 11	22	272	778897	890847	20	104,1
	Pozzo n° 16	17	257	778032	892117	25	114
Pozzi Singoli	Pozzo n° 21	74	2655	785508	885031	25	30
	Pozzo n° 22	62	55 e 74	781209	885868	23	62
	Pozzo n° 25	46	53	782302	887939	25	74
	Pozzo n° 26	49	497 e 498	778883	885669	15	78
	Pozzo n° 27	28	379	780741	890124	30	25
	Pozzo n° 32	60	113	778471	884378	20	51
	Centrale Torre Pedrera	Pozzo n° 7	28	277	780623	890097	7
Pozzo n° 8		28	226	780742	889978	7	-22
Pozzo n° 9		28	159	780783	889884	7	

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2.090,00 e nel limite di volume complessivo annuo pari a mc/annui 24.000.000,00, incrementabile fino a un prelievo annuo massimo di 26.000.000 mc alle seguenti condizioni :
 - qualora i prelievi dal campo pozzi identificato come “Conoide del Conca” risultino pari o inferiori ai 2.000.000 mc/a;
 - in caso di crisi idrica riconosciuta a livello regionale.
3. Il prelievo avviene dai seguenti corpi idrici:
 - Codice 0590ER-DQ2-CCS Conoide Marecchia - confinato superiore;
 - Codice 0280ER-DQ1-CL Conoide Marecchia - libero;
 - Codice 2590ER-DQ2-CCI Conoide Marecchia - confinato inferiore;
 - Codice 2700ER-DQ2-PACI Pianura Alluvionale - confinato inferiore.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per

l'anno 2023 è pari a 51.021,13 euro.

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 51.021,13 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2048.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad Arpae Direzione Tecnica – Servizio Gestione Demanio Idrico. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il

ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a., c.f. 00337870406, (cod. pratica FCPPA3261).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa riguardano il prelievo dai seguenti 2 corsi d'acqua:
 - prelievo dal Fosso dei Lupi con opera di presa consistente in una briglia in c.a., dal cui piede parte un tubo in polietilene, che scorre in parte interrato ed in parte in superficie e che convoglia l'acqua al partitore generale;
 - prelievo dal Fosso del Doccino esercitato mediante tre vasche costituite a scalare lungo la pendenza del fosso in cui l'acqua entra per caduta; tali vasche sono dotate di pozzetti di scarico: dall'ultima vasca parte la condotta interrata in tubo di polietilene da 2 pollici che convoglia anche quest'acqua al partitore generale.
2. Le opere di presa sono site in Comune di Bagno di Romagna (FC), località Valgianna, su terreno di proprietà del concessionario censite al fg. 123, mapp. 176 coordinate UTM RER: X = 743029; Y = 859600 (Fosso dei Lupi) e fg. 142, mapp. 12 coordinate UTM RER: X= 742711; Y= 859510 (Fosso del Doccino).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata dai due torrenti mediante le opere di captazione precedentemente descritte, a seguito del processo di potabilizzazione presso l'impianto locale, viene immessa nella rete acquedottistica di distribuzione a servizio dell'intero comune di Bagno di Romagna, con circa 5.900 abitanti e le relative attività.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 6,5 e media pari a 5 l/s. I volumi annui captati da tali derivazioni sono pertanto minimi ed attualmente non misurabili in maniera continua in mancanza degli spazi per l'installazione dei misuratori di portata.
3. La risorsa idrica prelevata, di origine superficiale, viene immessa nell'acquedotto solamente nei periodi di maggiore richiesta dell'utenza oppure nei periodi di scarsi apporti dalle captazioni sorgentizie.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico del Fossatone, codice 130103000000 1 ER.
5. Il deflusso minimo vitale (DMV) da rispettare è fissato nella quantità pari a l/s 50.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 407,52 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 407,52 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2049.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria

posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque superficiali, competente per territorio. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Si riportano integralmente le prescrizioni del Nulla Osta Idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con prot. PG/2020/27907 del 20/02/2020, che si fanno proprie;
 - La durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciato da Arpae per l'occupazione;
 - Di provvedere all'immediato distacco dei dispositivi dai punti di derivazione durante un eventuale provvedimento di sospensione del prelievo delle acque;
 - Ogni modifica dell'entità della concessione dovrà essere preventivamente richiesta ed autorizzata con specifico nulla osta idraulico dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna.
 - La manutenzione e la pulizia da rifiuti dell'area occupata sono a carico del richiedente il quale dovrà farsi carico di mantenere in piena efficienza le opere presenti. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARSTPC - Servizio Area Romagna, sede di Cesena, i soli lavori di taglio della vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche prossime e smaltiti secondo la normativa vigente. La comunicazione potrà avvenire a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi:
 - stpc.romagna@regione.emilia-romagna.it;
 - stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it
 - comunicazione indirizzata a : Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 Cesena.
 - L'interessato è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Il Servizio Area Romagna e le

imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni dell'interessato qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

- L'interessato è consapevole che l'area oggetto di nulla osta rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico pertanto il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. E' competenza del richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazione P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.
- Nessun onere potrà ricadere sull'ARSTPC - Servizio Area Romagna in relazione all'esercizio del nulla osta idraulico accordato. Il Servizio Area Romagna non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. Il Servizio Area Romagna non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che il Servizio Area Romagna interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'ARSTPC - Servizio Area Romagna;
- E' a carico del richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.